

CREDITO D’IMPOSTA PER STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE IN AFFITTO	2
IMU SUGLI IMMOBILI TURISTICO RICETTIVI	3
IMPOSTA DI SOGGIORNO – DEPENALIZZAZIONE DELLE SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI RITARDATO VERSAMENTO	4
ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARI PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE	5
SOSPENSIONE DI VERSAMENTI, RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI	6
SOSPENSIONE DI VERSAMENTI RELATIVI ALL’IVA	7
SOSPENSIONE DI VERSAMENTI RELATIVI AGLI AVVISI BONARI.....	8
RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO, PACCHETTI TURISTICI E CONTRATTI DI SOGGIORNO	9
VOUCHER PER I CONTRATTI DI SOGGIORNO – NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA.....	14
TERMINI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE.....	15
MISURE VOLTE A CONSENTIRE LA TRACCIABILITA’ E LA RICOSTRUZIONE DELLA CATENA DEL CONTAGIO	16
MISURE DI SOSTEGNO FINANZARIO.....	17
PAGAMENTO DELL’ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE	18
CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA.....	19
TUTELA DEL LAVORO STAGIONALE NELLE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE E NELLE IMPRESE TERMALI	20
INDENNITA’ PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI	21
INCENTIVI PER LA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI DEL SETTORE TURISMO	22
PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL	23
MUTUI AGEVOLATI	24
SOSPENSIONE DI TERMINI PER VERSAMENTI ASSICURATIVI E ALLE CAMERE DI COMMERCIO	25
NOMINA DEL REVISORE LEGALE NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA	27
DETRAZIONE PER SERVIZI RICETTIVI (BONUS PER VACANZE IN ITALIA).....	28
CREDITO D’IMPOSTA PER RIDUZIONE DI FATTURATO DELLE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE	30
DEROGHE PER L’UTILIZZO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’	32

CREDITO D'IMPOSTA PER STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE IN AFFITTO

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 65, è inserito il seguente:

<<Articolo 65 bis

(Credito d'imposta per strutture turistico ricettive in affitto)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta nella misura del sessanta per cento dell'ammontare del canone di locazione di immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale turistico ricettiva o del sessanta per cento dell'importo pagato dal gestore della struttura turistico ricettiva a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda turistico ricettiva.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.>>

RELAZIONE

La norma prevede il riconoscimento di un credito d'imposta in favore delle imprese turistico ricettive che non sono proprietarie dell'immobile in cui si svolge l'attività e che in questo periodo sono tenute a pagare il canone di locazione pur in presenza di un sostanziale azzeramento dell'attività.

La medesima agevolazione è prevista per i casi in cui il contratto non prevede la locazione delle mura ma l'affitto dell'azienda.

IMU SUGLI IMMOBILI TURISTICO RICETTIVI

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 69, è inserito il seguente:

<<Articolo 69 bis

(IMU sugli immobili turistico ricettivi)

1. Per gli immobili iscritti in catasto nelle categorie D/2 e D/8 non sono dovuti i pagamenti da effettuare alle scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2020 a titolo di:

a) imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;

b) imposta municipale immobiliare (IMI) di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni;

c) imposta immobiliare semplice (IMIS) di cui alla legge della provincia autonoma di Trento 30 dicembre 2014, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I pagamenti di cui al comma 1 sono dovuti nella misura del 30% del valore normale per le scadenze 16 giugno e del 16 dicembre 2021 e del 60% del valore normale per le scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre 2022.

3. Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui al comma 1 non sia il medesimo soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva, l'agevolazione è subordinata alla rinegoziazione del contratto di locazione o del contratto di affitto d'azienda o altro contratto simile, al fine di assicurare una corrispondente riduzione del canone o del corrispettivo dovuto dal soggetto che gestisce l'impresa turistico ricettiva.>>

RELAZIONE

La norma dispone una riduzione temporanea (per tre anni, con incidenza destinata gradualmente a ridursi) del peso del prelievo fiscale che grava sugli immobili strumentali destinati alle attività ricettive, in considerazione del fatto che tali immobili non sono attualmente produttivi di reddito. Nel caso in cui l'immobile sia conferito in locazione, la riduzione d'imposta spetta a condizione che venga trasferita sul gestore dell'attività.

Il costo della misura è stimato in circa 830 milioni di euro per l'anno 2020, circa 580 milioni di euro per l'anno 2021 e circa 330 milioni di euro per l'anno 2022.

IMPOSTA DI SOGGIORNO – DEPENALIZZAZIONE DELLE SANZIONI APPLICABILI IN CASO DI RITARDATO VERSAMENTO

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 68, è inserito il seguente:

<<Articolo 68 bis

(depenalizzazione delle sanzioni applicabili in caso di ritardato versamento dell'imposta di soggiorno)

1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.>>

RELAZIONE

Le disposizioni sono volte ad evitare che l'impresa in crisi di liquidità, che si trovi costretta a ritardare il pagamento dell'imposta di soggiorno, sia soggetta a gravose sanzioni, che a causa di una lacuna dell'ordinamento possono addirittura implicare il reato di peculato.

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato ed è suscettibile di comportare maggiori entrate per gli enti locali, connesse all'applicazione delle sanzioni amministrative.

ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARI PER LE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 61, è inserito il seguente:

<<Articolo 61 bis

(Esenzione dal pagamento della TARI per le imprese turistico ricettive)

1. A decorrere dalla data di adozione della delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 di dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, e fino al 30 settembre 2020, le imprese turistico-ricettive sono esonerate dal pagamento della tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.>>

RELAZIONE

La norma prevede l'esonero dal pagamento della TARI per le imprese turistico ricettive per il periodo decorrente dalla data di dichiarazione dell'emergenza fino al prossimo settembre. Si tratta di imprese già penalizzate dalla iniquità del tributo, commisurato alle superfici dei locali, anziché, come dovrebbe essere, alla reale quantità e qualità di rifiuti prodotti.

In considerazione del fatto che l'attività di tali imprese è al momento interrotta, con conseguente azzeramento della produzione di rifiuti, e che anche dopo la conclusione della fase critica l'attività ricettiva risulterà seriamente compromessa, si propone di esonerarle dal tributo.

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI, RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Il comma 4 dell'articolo 61 è sostituito dal seguente:

<<4. I versamenti sospesi ai sensi del comma 3 del presente articolo e dei commi 2 e 3 e dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.>>

RELAZIONE

L'incertezza sul protrarsi della situazione d'emergenza sanitaria, nonché della coda lunga dei suoi effetti, rendono necessaria la definizione di termini ragionevolmente più ampi per i versamenti delle ritenute alla fonte, adempimenti e versamenti di contributi previdenziali, e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Pertanto, si indicano sino al 31 dicembre 2020 la data di sospensione dei versamenti e nel 1° gennaio 2021 la data di inizio del pagamento, che dovrà avvenire in forma rateizzata.

Inoltre, vengono indicati termini e modalità anche per il versamento dell'IVA, sospeso ai sensi del comma 3.

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI RELATIVI ALL'IVA

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Al comma 3 dell'articolo 61, le parole “nel mese di marzo” sono sostituite dalle parole “a decorrere dal mese di marzo e sino al 31 dicembre 2020”.

RELAZIONE

In considerazione dell'incertezza sul protrarsi della situazione d'emergenza sanitaria, per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, nonché per i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 61, si propone di sospendere i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza dal mese di marzo fino a dicembre 2020.

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI RELATIVI AGLI AVVISI BONARI

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Al termine del comma 3 dell'articolo 61, è aggiunto il seguente periodo:

<<Sono altresì sospesi sino al 31 dicembre 2020 i termini per gli adempimenti e i versamenti previsti dagli articoli 36, 36 bis e 36 ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e dall'articolo 54 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633.>>

RELAZIONE

L'incertezza sul protrarsi della situazione d'emergenza sanitaria, nonché della coda lunga dei suoi effetti, rendono necessaria la definizione di termini ragionevolmente più ampi per gli adempimenti e i versamenti relativi ai cosiddetti avvisi bonari emessi dall'Agenzia delle Entrate, per i quali si propone la sospensione sino al 31 dicembre 2020.

RIMBORSO TITOLI DI VIAGGIO, PACCHETTI TURISTICI E CONTRATTI DI SOGGIORNO

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 88, è inserito il seguente, che sostituisce il comma 1 dell'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e l'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9:

<<Articolo 88 bis

(rimborso titoli di viaggio, pacchetti turistici e contratti di soggiorno)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di cui al presente articolo stipulati:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni o viaggi con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati dalle autorità competenti in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti;

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'organizzatore di pacchetti turistici, al vettore del trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre o alla struttura ricettiva il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione comprovante la prenotazione o il contratto di pacchetto turistico o i titoli di viaggio e, nell'ipotesi di cui alla lettera e), la documentazione attestante la programmata partecipazione ad una delle manifestazioni, iniziative o eventi indicati nella medesima lettera e). Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti:

a) dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d);

b) dall'annullamento, sospensione o rinvio del corso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell'iniziativa o dell'evento, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera e);

c) dalla data prevista per la partenza, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera f).

3. Il vettore o la struttura ricettiva, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procedono al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio o per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 bis trovano applicazione anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un'agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni con gli stessi precedentemente pattuite.

5. I soggetti di cui al comma 1 e gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare, ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, rispettivamente commi 4 e 5, lett. b) il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguirsi nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, nonché dai contratti di pacchetto turistico aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 e ciò finché perdurino tali misure. In caso di recesso, l'organizzatore, ai sensi dell'art. 1285 codice civile, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo ovvero può procedere al rimborso nei termini previsti dai commi 4 e 6 dell'articolo 41 del citato decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, ovvero può emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

5 bis. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1463 e 1464 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione dovuta dalle strutture ricettive la cui attività risulti totalmente o in parte sospesa o cessata per causa connessa o conseguente alla situazione emergenziale epidemiologica da Covid-19. In tali casi, la struttura ricettiva può offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, ovvero procedere al rimborso del prezzo ricevuto ovvero può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

6. In relazione alle ipotesi disciplinate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. L'emissione del voucher o il rimborso, in deroga all'art. 41 comma 6 del decreto legislativo 79/2011, devono avvenire non appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data di partenza del viaggio d'istruzione sospeso e/o annullato.

7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento ovvero all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono, ai sensi dell'articolo 17 della legge del 31 maggio 1995, n. 218 e dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, norme di applicazione necessaria e sono applicabili sin dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, assunta con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e pubblicata in G.U. 01.02.2020 n.26.

9. Alla sospensione dei viaggi ed iniziative d'istruzione disposta dal 23 febbraio al 15 marzo ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, e dei conseguenti provvedimenti attuativi, si applica quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio nonché l'articolo 1463 del codice civile. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

RELAZIONE

La misura ripropone e modifica quanto già previsto dall'articolo 28 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, apportando alcune modifiche che si rendono necessarie a seguito delle criticità emerse in fase di prima applicazione e recependo le novità introdotte in relazione ai contratti di soggiorno dal comma 1 dell'articolo 88 del decreto n. 18.

In attesa di conoscere le tecniche di drafting che saranno adottate per integrare il contenuto del decreto 9 all'interno del decreto n. 18, si è ritenuto opportuno formulare la proposta mediante la riproposizione dell'intero articolo 28, con le opportune modifiche ed integrazioni.

Comma 4

Va specificato che la norma si applica non solo nei confronti di agenzie viaggio, tradizionali od on-line (OTA), ma anche da piattaforme di prenotazione, che spesso non operano con licenza di agenzia viaggi; si tratta di piattaforme molto in uso nel settore turistico, sia ad uso B2C sia B2B, che sulla piattaforma mettono in contatto domanda e offerta, veicolando i relativi pagamenti. Dato l'ampio utilizzo di tali strumenti di prenotazione è importante estendere anche a tali soggetti le misure previste dalla norma.

Comma 5

Il comma 5 dell'art. 28 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9 in tema di rimborso titoli di viaggio e pacchetti turistici ha creato rilevanti incertezze interpretative e applicative, che stanno rischiando di vanificare l'introduzione della misura adottata ossia la possibilità di rimborso mediante voucher. Si rende quindi necessario esplicitare:

-che si tratta di obbligazione alternativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 1285 e seguenti del Codice civile.

-che il voucher possa essere emesso anche dall'agenzia venditrice che agisce in nome e per conto dell'organizzatore, in modo da comprendere nel voucher la parte relativa alla commissione dell'agenzia venditrice. In difetto di precisazione, il viaggiatore si vedrebbe consegnare 2 voucher (uno per il netto e uno per la commissione) a fronte però di un unico contratto, di un unico corrispettivo per il pacchetto e di un unico pagamento all'organizzatore, per il tramite del venditore. Le modalità pratiche di gestione di tale unico voucher verranno regolate da accordi tra venditore e organizzatore, già in corso. In mancanza di tale specifica, il voucher emesso dall'agenzia potrebbe essere contestato dal viaggiatore, in quanto la norma identifica solamente l'organizzatore quale soggetto tenuto ad emettere il voucher.

- che le misure indicate (pacchetto sostitutivo, voucher o rimborso) possano essere utilizzate anche nel caso in cui il recesso sia esercitato dall'organizzatore del pacchetto. Alla data di entrata in vigore del Decreto- legge 9/20202 la situazione era diversa dall'attuale. Nelle ultime settimane, in seguito ai provvedimenti e restrizioni assunti con i vari DPCM e al peggiorare della situazione a livello mondiale che impongono divieti di ingresso, i pacchetti non possono più essere eseguiti. Non si tratta ora di esercizio di recesso da parte del viaggiatore, ma di recesso dell'organizzatore. L'articolo 41 del codice del turismo (d.lgs. 79/2011) prevede al comma 5 lettera b) che l'organizzatore possa recedere dal contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto se l'organizzatore non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie e comunica il recesso dal medesimo al viaggiatore senza ingiustificato ritardo prima dell'inizio del pacchetto. Data l'incertezza assoluta sulla possibilità di viaggiare e di riprendere a farlo nel breve – medio termine, e considerando quindi la necessità degli organizzatori di dover comunicare a viaggiatori e fornitori la cancellazione del pacchetto, è assolutamente fondamentale richiamare in tale comma la previsione del codice del turismo, sopra riportata ed ampliare quindi le misure adottate anche al recesso dell'organizzatore, in linea con la ratio della norma. Stante la situazione di emergenza in corso, l'art. 28 diventerebbe diversamente inutilizzabile e costringerebbe l'organizzatore a dover offrire unicamente il rimborso, con gravi ed irreparabili conseguenze in capo alle imprese di viaggi che nel giro di pochi giorni hanno perso tutte le vendite, non sono nelle condizioni di riprogrammare partenze nel breve-medio periodo e non hanno altra possibilità che recedere dai contratti in corso con i viaggiatori, annullando i pacchetti prenotati.

Comma 5 bis

La proposta è volta ad evitare che le strutture ricettive, impossibilitate a causa della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19 a fornire, in tutto o in parte, la prestazione pattuita, siano

considerate inadempienti. Inoltre, per i contratti di soggiorno da eseguirsi nei periodi in cui la struttura ricettiva è impossibilitata, totalmente o parzialmente, a fornire i servizi pattuiti, si consente al gestore della struttura di offrire alla controparte, ove possibile, un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure di procedere al rimborso del prezzo ricevuto ovvero di emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Comma 6

Il comparto dei viaggi d'istruzione è stato il primo ad essere colpito dalle misure governative emesse in conseguenza dell'emergenza epidemiologica. I viaggi d'istruzione sono stati infatti sospesi sin dal 23 febbraio e notoriamente si svolgono nella quasi totalità nella seconda parte dell'anno scolastico.

A fronte dell'obbligo di restituzione delle somme versate previsto a carico delle agenzie organizzatrici, i fornitori non stanno concedendo alcun rimborso. Si rende necessario concedere alle agenzie un termine superiore ai 14 giorni previsti dall'art. 41 comma 6 del d.lgs. 79/2011 per il rimborso o l'emissione del voucher, periodo di tempo del tutto insufficiente, data l'impossibilità di recuperare le somme versate ai fornitori, specialmente esteri. Si evidenzia che nell'organizzare i viaggi scolastici, i bandi pubblici prevedono spesso il pagamento del saldo a viaggio terminato. Sarà molto arduo per le imprese di viaggi italiane riuscire a recuperare gli importi già pagati e pertanto nel caso in cui questo non fosse possibile in tempi certi e veloci, per non compromettere irreparabilmente la gestione finanziaria dell'azienda, si suggerisce di prevedere nella norma un tempo ragionevolmente più lungo per effettuare il rimborso – anche tramite voucher.

VOUCHER PER I CONTRATTI DI SOGGIORNO – NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

All'articolo 88, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. La disposizione di cui al comma precedente si interpreta nel senso che la struttura ricettiva ha facoltà di provvedere al rimborso mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione, anche nel caso di contratti di soggiorno prenotati tramite agenzie di viaggi o portali di intermediazione e in deroga alle condizioni con gli stessi precedentemente pattuite".

1 ter. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1463 e 1464 del Codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità totale o parziale della prestazione dovuta dalle strutture ricettive la cui attività risulti totalmente o in parte sospesa o cessata per causa connessa o conseguente alla situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19. In tali casi, la struttura ricettiva può offrire all'acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, ovvero procedere al rimborso del prezzo ricevuto ovvero può emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.>>

RELAZIONE

La precisazione si rende necessaria in quanto alcuni intermediari contestano l'applicabilità del voucher alle prenotazioni effettuate per il proprio tramite, affermando che in caso di forza maggiore il cliente ha diritto sempre e comunque al rimborso in danaro e quindi ne impongono alla struttura ricettiva la restituzione, anche avvalendosi di metodi coercitivi, addebitando gli importi sul conto corrente ovvero omettendo di fornire le informazioni necessarie per effettuare la riscossione mediante carta di credito.

Per tal via, viene travisato lo spirito e la lettera del decreto-legge, volti ad assicurare la sopravvivenza delle imprese, che in questa fase non sono in grado di provvedere al rimborso immediato delle somme incassate all'atto della prenotazione.

È pertanto necessario chiarire che, fermo restando il diritto del cliente a ricevere il rimborso, tale rimborso può avvenire mediante l'emissione di un voucher, anche in relazione alle prenotazioni effettuate per il tramite di intermediari.

Viene inoltre inserita una previsione volta a favorire l'utilizzo del voucher anche nella fase immediatamente successiva a quella di emergenza sanitaria in senso stretto, in attesa che si ristabiliscano sul mercato condizioni di normalità economica.

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

TERMINI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PER LE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 103, è inserito il seguente:

<<Articolo 103 bis:

1. Le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, ed in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi entro il 31 dicembre 2023, previa presentazione, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2021 della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d'uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie d'uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

2. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2021.>>

RELAZIONE

In considerazione delle condizioni di incertezza collegate al protrarsi della situazione d'emergenza sanitaria, le imprese turistico ricettive (e i professionisti che le assistono) non sono in condizione di rispettare il termine (30 giugno 2020 o 31 dicembre 2020, a seconda dei casi) previsto per la presentazione della SCIA concernente la conformità alle prescrizioni di prevenzione incendi. Inoltre, l'impatto che l'epidemia ha determinato sui conti aziendali, destinato a protrarsi per tutta la stagione 2020, priverà le imprese delle risorse necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Si propone pertanto di prorogare al 31 dicembre 2021 il termine per la presentazione della SCIA parziale ed al 31 dicembre 2023 il termine per la conclusione dei lavori, definendo lo stesso termine per tutto il territorio nazionale (attualmente, per alcuni territori il termine finale è al 31 dicembre 2021, per altri – colpiti dalle calamità degli anni scorsi – è al 30 giugno 2022). Parallelamente, si propone di prorogare al 31 dicembre 2021 l'analogo termine relativo ai rifugi alpini.

Si sottolinea che la proroga è riferita unicamente alle aziende che già soddisfino un insieme minimo di requisiti di sicurezza.

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

MISURE VOLTE A CONSENTIRE LA TRACCIABILITA' E LA RICOSTRUZIONE DELLA CATENA DEL CONTAGIO

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 77, è inserito il seguente:

<<Articolo 77 bis

(Misure volte a consentire la tracciabilità e la ricostruzione della catena del contagio)

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.>>

RELAZIONE

L'articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza impone ai gestori delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di comunicare quotidianamente all'autorità di pubblica sicurezza le generalità degli alloggiati.

Tale previsione risulta di particolare utilità nei casi in cui sia necessario ricostruire gli spostamenti delle persone ed è quindi di essenziale importanza al fine della ricostruzione della cosiddetta catena del contagio, per accertare in quali località abbia soggiornato una determinata persona e per individuare altre persone con cui potrebbe essere entrata in contatto (in primis, gli altri ospiti della struttura ricettiva in cui ha soggiornato).

L'obbligo di comunicazione risulta tuttavia frequentemente evaso da coloro che gestiscono alloggi destinati alla locazione breve di tipo turistico. Basti considerare che sono iscritti al sistema di comunicazione attivato dal Ministero dell'Interno circa 195.000 appartamenti, a fronte di oltre 400.000 alloggi italiani in vendita sui portali di prenotazione.

Si ritiene pertanto opportuno proporre una misura che promuova la collaborazione con il sistema pubblico di monitoraggio e prevenzione, prevedendo la sospensione dell'attività sino alla completa regolarizzazione ed estendendo esplicitamente ai casi di mancata iscrizione la medesima sanzione già prevista per l'omessa comunicazione.

Si evidenzia che la misura sarà ancor più necessaria dopo la cessazione dei provvedimenti restrittivi assunti nella fase di emergenza, in relazione ai casi di "contagio di ritorno" che potrebbero verificarsi.

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato ed è suscettibile di comportare maggiori entrate, connesse all'emersione delle attività in argomento.

MISURE DI SOSTEGNO FINANZARIO

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

All'articolo 56, il comma 5 è sostituito dal seguente:

<<Sono ammesse a fruire delle misure di cui al presente articolo le microimprese, le piccole e medie imprese e le grandi imprese.>>

RELAZIONE

In considerazione delle circostanze straordinarie determinate dall'epidemia Covid-19, si ritiene necessario estendere le misure di sostegno finanziario anche alle grandi imprese.

Peraltro, è lo stesso comma 1 dell'articolo 56 a riconoscere che l'epidemia è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ammettendo deroghe alle norme che disciplinano la compatibilità degli aiuti.

PAGAMENTO DELL'ASSEGNO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

All'articolo 19, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

<<5 bis. In attesa della liquidazione integrale della prestazione di cui al comma precedente, il lavoratore può richiedere all'INPS l'erogazione di un acconto di importo pari a 600 euro mensili. A tal fine, deve presentare una domanda controfirmata dall'azienda che attesta che il rapporto di lavoro è sospeso a causa dell'emergenza epidemiologica Covid-19 e che è stato avviato l'iter per l'accesso agli ammortizzatori sociali>>.

RELAZIONE

A causa della carenza di liquidità generata dal crollo delle attività che ha portato alla richiesta di integrazione salariale, le aziende non saranno in grado di anticipare l'erogazione dell'assegno ordinario, e faranno richiesta all'INPS di erogazione diretta dello stesso.

La disposizione si propone di garantire al lavoratore destinatario dell'assegno ordinario, nelle more del perfezionamento della procedura, un'anticipazione pari al trattamento erogato ai lavoratori provvisti di altre forme di tutela.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Atto Senato 1776 - decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Al comma 6 dell'articolo 22, dopo le parole <<presente decreto.>> è aggiunto il seguente periodo: <<L'accesso al trattamento è possibile anche in presenza di periodi di ferie o di permesso maturati e non goduti da parte dei lavoratori.>>.

RELAZIONE

La formulazione è volta a garantire un immediato accesso dei lavoratori alle prestazioni della cassa integrazione in deroga e quindi una più efficace operatività delle disposizioni del decreto-legge n. 18 del 2020.

Qualora l'accesso alle prestazioni venisse subordinato al preventivo utilizzo degli strumenti ordinari di flessibilità (ferie, permessi, etc), la maggior parte dei lavoratori si troverebbe esclusa da ogni tutela, in quanto moltissime imprese al momento si trovano in crisi di liquidità e non possono pertanto provvedere al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di ferie.

TUTELA DEL LAVORO STAGIONALE NELLE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE E NELLE IMPRESE TERMALI

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 22, è aggiunto il seguente:

<<Articolo 22 bis

(tutela del lavoro stagionale nelle imprese turistico ricettive e nelle imprese termali)

1. In deroga a quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 18 e dal comma 3 dell'articolo 22, l'accesso alle prestazioni di integrazione salariale con causale "emergenza Covid19" è riconosciuto anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020 dalle imprese turistico ricettive e dalle aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza presso la stessa azienda nel corrispondente mese del 2019. Tale limitazione non si applica alle attività che hanno avuto inizio nel 2020>>.

RELAZIONE

La formulazione è volta a consentire che anche i dipendenti stagionali che saranno assunti per la stagione estiva e primaverile possano, in caso di necessità, essere ammessi a fruire del trattamento di cassa integrazione in deroga.

Si evidenzia che in mancanza di una misura di protezione, l'attuale situazione di incertezza non consentirà alle imprese di procedere a nuove assunzioni e, conseguentemente, potrebbe comportare l'azzeramento pressoché totale delle 500.000 assunzioni che, in un anno "normale", si verificano in Italia durante il periodo primaverile ed estivo.

Per evitare l'utilizzo inappropriato della norma, viene specificato che l'azienda può farne richiesta per un numero massimo di persone non superiore a quelle occupate alle proprie dipendenze nel corrispondente mese dell'anno precedente.

INDENNITA' PER I LAVORATORI STAGIONALI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:

<<Articolo 29 bis

<<1. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASPI fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza.>>

RELAZIONE

L'emendamento è volto a salvaguardare i disoccupati stagionali che hanno esaurito la durata della NASPI a loro disposizione e che non hanno potuto o non potranno riprendere l'attività lavorativa a causa dell'emergenza coronavirus.

INCENTIVI PER LA RIASSUNZIONE DEI LAVORATORI DEL SETTORE TURISMO

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 29, è inserito il seguente:

<<Articolo 29 bis

(incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)

Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.>>

RELAZIONE

La devastante contrazione di mercato che l'emergenza epidemiologica ha comportato e comporterà per il settore turismo, determina non solo la necessità di ricorrere agli ammortizzatori sociali per i lavoratori in forza, ma anche la necessità di individuare uno strumento che incentivi le imprese a procedere alla riassunzione del personale, in specie quello stagionale.

La misura proposta prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo la cui entità massima è commisurata all'indennità di 600 euro che si prevede di corrispondere ai lavoratori che non saranno riassunti.

Per tal via, a parità di costo per il bilancio pubblico, oltre a sostenere i datori di lavoro che intendono effettuare nuove assunzioni, si realizza un'importante "leva economica", in quanto allo sgravio contributivo stanziato dallo Stato corrisponde l'immissione nel sistema di risorse private di entità pari ad almeno tre volte il contributo statale (cioè la retribuzione dei lavoratori che altrimenti non sarebbero riassunti), che a loro volta genereranno un ulteriore effetto moltiplicatore.

A garanzia dell'invarianza del costo è inoltre esplicitamente previsto che lo sgravio non spetti nei casi in cui il lavoratore venga eventualmente ammesso a fruire del trattamento di integrazione salariale.

PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASPI E DIS-COLL

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

All'articolo 33 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sostituire il comma 2 con il seguente:

<<2. Per le domande di NASPI e DIS-COLL presentate entro i termini di cui al precedente comma, è fatta salva la decorrenza della prestazione dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.>>

RELAZIONE

La proposta è volta a garantire ai lavoratori la decorrenza della prestazione NASPI e DIS-COLL con modalità ordinarie (cioè a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro) nei casi in cui la domanda venga presentata nei termini previsti dal decreto-legge n. 18.

MUTUI AGEVOLATI

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 56 è inserito il seguente:

<<Articolo 56 bis

(mutui agevolati)

1. I soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (Invitalia) possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, comprensivo di sorte capitale e interessi, da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate.

2. Le disposizioni del comma 1 sono riferite a tutto il territorio nazionale e si applicano anche alle rate di pagamento con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 relative alle transazioni già perfezionate con Invitalia alla data di entrata in vigore del presente decreto.>>

RELAZIONE

La misura ripropone quanto già previsto dall'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendone l'applicabilità - originariamente riferita ai comuni delle cosiddette "zone rosse" - all'intero nazionale.

In attesa di conoscere le tecniche di drafting che saranno adottate per integrare il contenuto del decreto 9 all'interno del decreto n. 18, si è ritenuto opportuno formulare la proposta mediante la riproposizione dell'intero articolo, con le opportune modifiche ed integrazioni (al comma 1 è stato eliminato il riferimento ai territori individuati dal dpcm ed al comma 2 è stato precisato che la misura si applica su tutto il territorio nazionale).

SOSPENSIONE DI TERMINI PER VERSAMENTI ASSICURATIVI E ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 61, è inserito il seguente:

<<Articolo 61 bis:

(Sospensione di termini per versamenti assicurativi e alle camere di commercio)

1. Sono sospesi:

a) fino al 30 aprile 2020, i termini per i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo:

1) le domande di iscrizione alle camere di commercio;

2) le denunce di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

3) il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70;

4) la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa.

2. I pagamenti sospesi ai sensi del comma 1, sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.

3. Nei confronti dei contraenti delle polizze di assicurazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è disposta la temporanea sospensione del termine per la corresponsione dei premi in scadenza nel periodo compreso tra il 21 febbraio 2020 e il 30 settembre 2020.

4. I versamenti dei premi o delle rate di premi oggetto di sospensione ai sensi del comma 3 sono effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ovvero mediante rateizzazione, comunque entro l'anno 2020, secondo le modalità previste dal contratto o diversamente concordate. Le imprese assicurano la copertura dei rischi ed il pagamento dei sinistri per gli eventi accaduti durante il periodo di sospensione anche in assenza del pagamento del premio durante il medesimo periodo di sospensione, fatto salvo il conguaglio con il premio dovuto in sede di liquidazione del sinistro se il soggetto che ha diritto alla prestazione assicurativa coincide con il soggetto tenuto al pagamento del premio.

5. La sospensione di cui al comma 3 non riguarda i nuovi contratti stipulati durante il periodo di sospensione e il pagamento dei relativi premi, nonché i premi unici ricorrenti per i quali non sussiste l'obbligo di versamento.

6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano ai contratti stipulati con le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica italiana, alle sedi secondarie di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi per l'attività svolta nel territorio della

Repubblica, alle imprese di altri Stati dell'Unione Europea che operano nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.

RELAZIONE

La misura ripropone quanto già previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, estendendone l'applicabilità - originariamente riferita ai comuni delle cosiddette "zone rosse" - all'intero nazionale. Inoltre, il termine per il pagamento – originariamente fissato al 30 aprile – viene prorogato al 30 settembre.

In attesa di conoscere le tecniche di drafting che saranno adottate per integrare il contenuto del decreto 9 all'interno del decreto n. 18, si è ritenuto opportuno formulare la proposta mediante la riproposizione dell'intero articolo, con le opportune modifiche.

NOMINA DEL REVISORE LEGALE NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 106, è inserito il seguente:

<<Articolo 106 bis

1. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola "379" è soppressa ed è aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022">>.

RELAZIONE

il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha esteso in modo significativo l'obbligo di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata, prevedendone l'applicazione se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

In considerazione della situazione di particolare difficoltà, Si propone di rinviare l'entrata in vigore della norma, che risulta particolarmente onerosa per le piccole e medie imprese.

La proposta non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

DETRAZIONE PER SERVIZI RICETTIVI (BONUS PER VACANZE IN ITALIA)

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 63 è inserito il seguente:

<<Articolo 63 bis

Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

Articolo 15 bis

(detrazione per servizi ricettivi)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250,00 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.
3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.>>

RELAZIONE

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 ha determinato un grave impatto negativo sulle attività turistico ricettive, che nel giro di pochi giorni hanno perso gran parte della propria clientela.

Il fenomeno interessa tutto il territorio nazionale (non solo le cosiddette zone "rosse" e "gialle"), anche a causa di un "contagio di ordine psicologico" che sta inducendo le persone a ridurre i viaggi, gli spostamenti e, più in generale, le attività di relazione, anche in casi non soggetti alle restrizioni dettate dai provvedimenti delle autorità e in relazione a periodi molto distanti nel tempo.

Se la tendenza a cancellare le prenotazioni e a non confermarle si consoliderà, l'impatto sul settore sarà devastante. Per comprendere le dimensioni del fenomeno, sono sufficienti alcuni dati:

- nel periodo giugno settembre, gli esercizi ricettivi italiani ospitano circa il 60% delle presenze turistiche annue (250 milioni su 430 milioni);

- nel periodo compreso tra febbraio e agosto, le aziende turistiche italiane assumono circa 500.000 persone; il perdurare della situazione di stallo bloccherà la gran parte di tali assunzioni e, con ogni probabilità, determinerà una riduzione dell'occupazione esistente (nel mese di febbraio il settore dà lavoro a circa un milione di dipendenti).

Si ritiene pertanto necessario adottare con urgenza misure che incentivino a svolgere un periodo di vacanza in Italia. Lo strumento proposto è basato su una detrazione d'imposta, entro un tetto prefissato, da riconoscere in relazione all'acquisto di servizi turistico ricettivi.

Si evidenzia che la misura non si rivolge unicamente ai cittadini italiani ma a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta allo Stato italiano, a prescindere dalla nazionalità.

Si ritiene che la misura proposta sia compatibile con il mercato interno dell'Unione europea, in quanto costituisce un aiuto destinato ad ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e possa in ogni caso essere ritenuta compatibile con il mercato interno, in quanto diretta a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del medesimo trattato.

CREDITO D'IMPOSTA PER RIDUZIONE DI FATTURATO DELLE IMPRESE TURISTICO RICETTIVE

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 65, è inserito il seguente:

<<Articolo 65 bis

(credito d'imposta per riduzione di fatturato delle imprese turistico ricettive)

1. Alle imprese turistico ricettive che subiscano, in ciascun mese del 2020, una riduzione dell'ammontare delle operazioni attive superiore al trenta per cento dell'ammontare delle operazioni attive effettuate nel corrispondente mese del 2019 è riconosciuto un credito d'imposta pari al cinquanta per cento della riduzione subita. La misura del credito d'imposta è aumentata al settanta per cento se la riduzione di attività è superiore al cinquanta per cento.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Può essere utilizzato anche nel corso dei due periodi d'imposta successivi al primo.>>

RELAZIONE

A causa dello stato di emergenza connesso all'epidemia coronavirus si sono determinate significative riduzioni dei flussi turistici, che hanno causato rilevanti riduzioni di fatturato.

Le caratteristiche strutturali del mercato turistico non consentiranno di recuperare tali perdite. Inoltre, anche quando sarà cessata la situazione di emergenza, i tempi di rientro alla normalità non saranno immediati, in specie per la clientela internazionale, che costituisce la metà del nostro mercato.

Si rende pertanto indispensabile un intervento urgente a supporto delle imprese, per evitare la decimazione di un settore che produce più del dieci per cento del PIL e dà lavoro ad oltre 1,5 milioni di lavoratori dipendenti.

La norma è volta a realizzare un primo livello di tutela, in forma di credito d'imposta, per un importo proporzionale al danno subito.

Si evidenzia che la riduzione di attività è misurabile con assoluta precisione, anche ricorrendo ai flussi delle fatture elettroniche e dei registratori di cassa telematici.

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE UTENZE DELLE STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 82, è inserito il seguente:

<<Art. 82 bis

Sospensione dei pagamenti delle utenze

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 31 dicembre 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per le imprese turistico ricettive.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.>>

RELAZIONE

In considerazione dell'impatto che l'epidemia coronavirus e le restrizioni agli spostamenti stanno generando sul settore turismo, con un sostanziale azzeramento dell'attività su tutto il territorio nazionale, si propone di estendere alle imprese turistico ricettive la sospensione dei pagamenti delle utenze che l'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 prevede per i comuni delle cosiddette "zone rosse".

In attesa di conoscere le tecniche di drafting che saranno adottate per integrare il contenuto del decreto 9 all'interno del decreto n. 18, si è ritenuto opportuno formulare la proposta mediante la riproposizione del testo dell'articolo 4, con le opportune modifiche.

DEROGHE PER L'UTILIZZO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Atto Senato 1776 – decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18

Dopo l'articolo 112, è inserito il seguente:

<<Articolo 112 bis (deroghe per l'utilizzo del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Sino al 31 dicembre 2022, al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese, i comuni sono autorizzati a utilizzare una quota non superiore al 50% del fondo crediti di dubbia esigibilità, in deroga ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni.>>

RELAZIONE

La norma è volta ad introdurre criteri di elasticità nella gestione del bilancio dei comuni, al fine di liberare risorse da destinare al sostegno delle imprese che attraversano una situazione di difficoltà.